

Regolamento sugli emolumenti

per

l'Organismo di vigilanza

e

l'Organismo di autodisciplina

Entrata in vigore: 19 ottobre 2023

Indice

I.	Disposizioni introduttive.....	3
	Art. 1 Scopo.....	3
	Art. 2 Campo d'applicazione.....	3
	Art. 3 Principi di base per la riscossione degli emolumenti da parte dell'AOOS.....	3
II.	Importi degli emolumenti.....	4
	Art. 4 Emolumento fisso di base per gli istituti finanziari affiliati all'OV.....	4
	Art. 5 Emolumento fisso di base per gli istituti finanziari affiliati all'OAD.....	4
	Art. 6 Tariffe per gli emolumenti secondo il dispendio.....	5
	Art. 7 Tassa di vigilanza ed emolumenti della FINMA.....	5
	Art. 8 Obbligo di versamento degli anticipi per gli affiliati.....	5
	Art. 9 Ammontare dell'anticipo.....	6
	Art. 10 Obbligo di versare un contributo supplementare nel caso di emolumento di base insufficiente.....	6
III.	Rimborso delle spese per le anticipazioni.....	6
	Art. 11 Spese e rimborsi.....	6
IV.	Emolumenti per l'affiliazione all'OAD e all'OV.....	6
	Art. 12 Affiliazione all'OV.....	6
	Art. 13 Affiliazione all'OAD.....	7
	Art. 14 Anticipo.....	7
V.	Emolumenti per l'abilitazione delle società di audit e del revisore responsabile.....	7
	Art. 15 Prima abilitazione delle società di audit.....	7
	Art. 16 Prima abilitazione del revisore responsabile.....	7
	Art. 17 Emolumenti per il controllo dell'abilitazione.....	8
	Art. 18 Emolumenti per il controllo di qualità.....	8
VI.	Esenzione dagli emolumenti.....	8
	Art. 19 Trasferimento da altri OAD.....	8
VII.	Disposizioni finali.....	8
	Art. 20 Entrata in vigore.....	8

Secondo l'art. 43c della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 (**LFINMA**), in base al proprio Statuto e al proprio Regolamento di organizzazione come pure ai Regolamenti dell'Organismo di vigilanza e dell'Organismo di autodisciplina, il Consiglio di amministrazione dell'AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza («**AOOS**») adotta il seguente Regolamento sugli emolumenti per l'Organismo di vigilanza e per l'Organismo di autodisciplina¹:

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo

¹ Il presente Regolamento stabilisce gli emolumenti che gli intermediari finanziari affiliati all'Organismo di vigilanza (OV) o all'Organismo di autodisciplina (OAD) dell'AOOS devono versare, rispettivamente quelli che devono corrispondere coloro che desiderano aderire all'OV o all'OAD.

² Il presente Regolamento definisce altresì gli emolumenti che le società di audit e i revisori responsabili devono corrispondere per l'abilitazione da parte dell'AOOS.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Questo Regolamento si applica a:

- a. tutti gli intermediari finanziari che hanno sottoscritto con l'AOOS un contratto di affiliazione all'OV o all'OAD;
- b. tutti gli intermediari finanziari che fanno domanda per affiliarsi all'OV o all'OAD;
- c. tutte le società di audit che richiedono l'abilitazione per la verifica ordinaria e/o supplementare in ambito OV e/o OAD per sé stesse e/o per i loro revisori responsabili.

² Il presente Regolamento disciplina anche i casi in cui l'AOOS non riscuote emolumenti presso le persone indicate al capoverso 1.

Art. 3 Principi di base per la riscossione degli emolumenti da parte dell'AOOS

La vigilanza dell'AOOS comporta la riscossione di emolumenti secondo i seguenti principi di base:

- a. Gli emolumenti verranno riscossi secondo il principio di causalità. Chiunque causi spese di vigilanza elevate, ne sostiene i relativi costi.
- b. L'attività come OV e OAD genera una base di costi indipendente dal dispendio. Questi costi devono essere coperti, nella misura in cui possono essere determinati, da emolumenti di base di egual misura. I costi rimanenti sono coperti da emolumenti calcolati in base al dispendio.
- c. L'AOOS non è orientata al profitto, ma deve essere in grado di generare attraverso gli emolumenti riscossi il capitale minimo prescritto e le riserve obbligatorie richieste per legge.

¹ La forma maschile utilizzata in questo regolamento comprende la forma femminile e le forme per gli altri generi.

- d. La mancanza di una redditività richiede, inoltre, che gli intermediari finanziari e gli istituti finanziari affiliati siano tenuti a coprire eventuali disavanzi proporzionalmente.
- e. Ai fini di una gestione prudente, per evitare di dover mantenere elevate riserve di liquidità, l'AOOS richiede alle società affiliate, a quelle che intendono affiliarsi e alle società di audit abilitate come pure a quelle che richiedono l'abilitazione, un adeguato anticipo sugli emolumenti in base al dispendio nonché sui costi della FINMA che dovranno essere corrisposti.
- f. Se così richiesto dalla legge, gli emolumenti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, che viene conteggiata in aggiunta agli emolumenti.
- g. Le tasse di vigilanza della FINMA e gli altri emolumenti di quest'ultima per l'esercizio della vigilanza sugli OV e sugli OAD sono addebitati dall'AOOS ai suoi affiliati in base al numero di affiliati all'OAD e all'OV.

II. Importi degli emolumenti

Art. 4 Emolumento fisso di base per gli istituti finanziari affiliati all'OV

¹ L'emolumento fisso di base annuale per l'affiliazione all'Organismo di vigilanza (OV) ammonta a CHF 2'200.-.

² L'emolumento fisso di base annuale per l'OV viene fatturato agli affiliati all'inizio di ogni anno. Il pagamento deve essere corrisposto entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

³ Se il rapporto di affiliazione è avviato nella prima metà dell'anno, viene sempre addebitato l'emolumento di base annuale intero. Se l'affiliazione avviene nella seconda metà dell'anno, è dovuta la metà dell'emolumento di base annuale.

⁴ Se il rapporto di affiliazione viene interrotto nel corso dell'anno, l'emolumento fisso di base non sarà rimborsato. Determinante è l'esistenza dell'affiliazione al 1° gennaio di ogni anno civile o la data in cui l'affiliazione si è perfezionata nel caso del cpv. 3, seconda frase.

Art. 5 Emolumento fisso di base per gli istituti finanziari affiliati all'OAD

¹ L'emolumento fisso di base annuale per l'affiliazione all'Organismo di autodisciplina (OAD) ammonta CHF 1'600.-.

² L'emolumento fisso di base annuale per l'OAD viene fatturato agli affiliati all'inizio di ogni anno rispettivamente al momento dell'affiliazione. Il pagamento deve essere corrisposto entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

³ Se il rapporto di affiliazione è avviato nella prima metà dell'anno, viene sempre addebitato l'emolumento di base annuale intero. Se l'affiliazione avviene nella seconda metà dell'anno, è dovuta la metà dell'emolumento di base annuale.

⁴ Se il rapporto di affiliazione viene interrotto nel corso dell'anno, l'emolumento fisso di base non sarà rimborsato. Determinante è l'esistenza dell'affiliazione al 1° gennaio di ogni anno civile o la data in cui l'affiliazione si è perfezionata nel caso del cpv. 3, seconda frase.

Art. 6 Tariffe per gli emolumenti secondo il dispendio

¹ Gli emolumenti riscossi secondo il dispendio sono calcolati in base al tempo impiegato.

² L'intero tempo impiegato dai collaboratori di AOOS in relazione al rispettivo rapporto di affiliazione è soggetto a pagamento.

³ I tempi registrati costituiscono la base per la fatturazione. Gli affiliati non hanno alcun diritto di opporsi agli importi fatturati, se gli emolumenti riscossi secondo il dispendio non superano nel corso di un anno il triplo dell'anticipo minimo di cui all'art. 9.

⁴ Le seguenti tariffe orarie vengono applicate a seconda della funzione e dell'esperienza professionale:

Attività del direttore	CHF 280.- /ora
Membro della direzione	CHF 250.- /ora
Collaboratore giuridico (a seconda dell'esperienza lavorativa)	CHF 120.- – 180.- /ora
Collaboratore amministrativo (a seconda della formazione e dell'esperienza lavorativa)	CHF 70.- – 110.- /ora
Assistente amministrativo (a seconda della formazione e dell'esperienza lavorativa)	CHF 50.- – 85.- /ora

Art. 7 Tassa di vigilanza ed emolumenti della FINMA

¹ Le tasse di vigilanza e gli emolumenti della FINMA vengono fatturate in base al numero di affiliati all'OAD e all'OV.

² Gli affiliati sono tenuti a versare anticipi adeguati per gli emolumenti e le tasse di vigilanza della FINMA.

³ Alla crescita in giudizio della decisione sugli emolumenti o sulle tasse, gli emolumenti e le tasse di vigilanza della FINMA vengono addebitati agli affiliati e scalati dagli anticipi da questi versati.

Art. 8 Obbligo di versamento degli anticipi per gli affiliati

¹ Gli affiliati sono tenuti a corrispondere gli anticipi per gli emolumenti loro fatturati dall'AOOS secondo il dispendio e gli emolumenti e le tasse di vigilanza della FINMA entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

² La fattura viene di principio emessa insieme agli emolumenti fissi di base.

³ Se, secondo la valutazione dell'AOOS, vi è motivo di ritenere che l'anticipo non utilizzato non sia sufficiente a coprire le spese previste secondo il dispendio o gli emolumenti e le tasse di vigilanza della FINMA fino alla fine dell'anno civile, l'AOOS ha il diritto di esigere ulteriori anticipi per l'ammontare degli emolumenti secondo il dispendio previsti fino alla fine dell'anno civile.

⁴ Se l'anticipo versato dall'affiliato non viene utilizzato entro la fine di un anno civile, il saldo del credito viene riportato all'anno successivo. L'anticipo per l'anno successivo così fatturato viene ridotto proporzionalmente.

⁵ Alla fine del rapporto di affiliazione viene rimborsato il saldo positivo esistente.

Art. 9 Ammontare dell'anticipo

¹L'AOOS richiede agli affiliati la corresponsione di anticipi, il cui importo è definito a seconda del dispendio previsto.

² In caso di nuove affiliazioni, l'anticipo minimo da versare è:

Per l'affiliazione all'OV	CHF 1'800.-
Per l'affiliazione all'OAD	CHF 1'100.-
Tassa di vigilanza FINMA OV	CHF 3'500.-
Tassa di vigilanza FINMA OAD	CHF 400.-

Art. 10 Obbligo di versare un contributo supplementare nel caso di emolumento di base insufficiente

¹ Se l'importo di base pagato dagli affiliati per un anno civile si rivela insufficiente a coprire i costi di gestione sostenuti dagli affiliati, ma sufficiente alla costituzione delle riserve obbligatorie per legge, gli affiliati sono tenuti ad effettuare un corrispondente pagamento supplementare nell'anno successivo.

² L'ammancio per la copertura dei costi e la costituzione di riserve viene ridistribuito e fatturato in base al numero di affiliati all'OAD e all'OV e in proporzione agli emolumenti di base dell'OAD e dell'OV.

III. Rimborso delle spese per le anticipazioni

Art. 11 Spese e rimborsi

¹ Se l'AOOS, nel corso della sua vigilanza, effettua delle anticipazioni per un affiliato, quest'ultimo dovrà rimborsare il corrispondente importo a titolo di spese. Per piccole somme come costi di consegna, spese postali, ecc. e CHF 50.- per posizione, non viene richiesto alcun rimborso delle spese.

² L'AOOS addebiterà la corrispondente indennità per le spese all'anticipo da versare da parte dell'affiliato.

IV. Emolumenti per l'affiliazione all'OAD e all'OV

Art. 12 Affiliazione all'OV

¹ Prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione, l'AOOS addebita emolumenti secondo il dispendio per:

- a. l'esame dell'incarto di autorizzazione inoltrato o da inoltrare alla FINMA;
- b. i chiarimenti e le richieste di integrazione dell'incarto di autorizzazione;

- c. le verifiche o gli incarichi a società di audit abilitate al fine di chiarire eventuali quesiti in merito all'ottemperanza delle disposizioni del diritto di vigilanza necessarie per l'affiliazione;
- d. le conversazioni e altre comunicazioni con coloro che desiderano affiliarsi.

Art. 13 Affiliazione all'OAD

¹ Prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione, l'AOOS addebita emolumenti secondo il dispendio per:

- a. l'esame dell'incarto;
- b. i chiarimenti e le richieste di integrazione dell'incarto di autorizzazione;
- c. le verifiche o gli incarichi a società di audit abilitate al fine di chiarire eventuali quesiti in merito all'adempimento del diritto di vigilanza necessarie per l'affiliazione;
- d. le conversazioni e altre comunicazioni con coloro che desiderano affiliarsi.

Art. 14 Anticipo

¹ Coloro che desiderano affiliarsi sono tenuti a pagare un anticipo per i costi presunti ai sensi degli artt. 12 e 13.

² Se, nel corso della procedura di affiliazione, l'anticipo versato si rivela insufficiente, colui che desidera affiliarsi deve corrispondere un ulteriore anticipo.

³ L'AOOS non è in nessun caso obbligata a svolgere le attività di cui agli artt. 12 e 13 se e fintantoché non sono stati versati gli eventuali anticipi richiesti.

⁴ Gli anticipi minimi da versare sono i seguenti:

Per l'affiliazione all'OV	CHF 2'000.-
Per l'affiliazione all'OAD	CHF 1'400.-
Per il trasferimento dall'OAD dell'AOOS all'OV	CHF 1'000.-

V. Emolumenti per l'abilitazione delle società di audit e del revisore responsabile

Art. 15 Prima abilitazione delle società di audit

¹ Gli emolumenti per la prima abilitazione della società di audit ammontano a:

Per le società di audit in ambito OAD	CHF 500.-
Per le società di audit in ambito OV	CHF 800.-

² L'emolumento per l'abilitazione in ambito OV copre anche l'emolumento per l'abilitazione in ambito OAD.

Art. 16 Prima abilitazione del revisore responsabile

¹ Gli emolumenti per la prima abilitazione del revisore responsabile ammontano a:

Per il revisore responsabile in ambito OAD	CHF 200.-
Per il revisore responsabile in ambito OV	CHF 350.-

² L'emolumento per l'abilitazione in ambito OV copre anche l'emolumento per l'abilitazione in ambito OAD.

Art. 17 Emolumenti per il controllo dell'abilitazione

¹ Gli emolumenti per il controllo annuale periodico dell'adempimento dei requisiti di abilitazione della società di audit sono:

Per le società di audit in ambito OAD	CHF 300.-
Per le società di audit in ambito OV	CHF 400.-

² Gli emolumenti per il controllo annuale periodico dell'adempimento dei requisiti di abilitazione del revisore responsabile sono:

Per il revisore responsabile in ambito OAD	CHF 200.-
Per il revisore responsabile in ambito OV	CHF 350.-

Art. 18 Emolumenti per il controllo di qualità

¹ Gli emolumenti per il controllo di qualità dei revisori saranno addebitati secondo il dispendio.

² Le disposizioni del capitolo II del presente regolamento si applicano per analogia.

VI. Esenzione dagli emolumenti

Art. 19 Trasferimento da altri OAD

L'AOOS non riscuote emolumenti secondo il capitolo IV quando gli intermediari finanziari si trasferiscono da un altro organismo di autodisciplina, se l'OAD dal quale si trasferiscono ha concluso con l'AOOS un accordo corrispondente in base al quale tale OAD versa contributi finanziari adeguati a tale trasferimento.

VII. Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore

Questo Regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2020.

La versione rivista entra in vigore il 19 ottobre 2023.